



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 99 del 18/07/2013**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 24 giugno 2013, n. 291

Decreto di lotta obbligatoria al Citrus tristeza virus - Aggiornamento delle "aree contaminate" individuate a seguito di monitoraggio.

L'anno 2013, addì 24 giugno nella sede del Servizio Agricoltura presso l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47 - Bari.

Il Dirigente dell'Ufficio Osservatorio Fitosanitario, sulla base dell'istruttoria effettuata dal funzionario responsabile, riferisce.

Il Decreto Legislativo n° 214 del 19/08/05, dispone che i Servizi Fitosanitari Regionali denominati Osservatori, sono tenuti alla vigilanza sullo stato sanitario delle colture agrarie, in particolare attraverso il monitoraggio sul territorio degli organismi nocivi da quarantena e oggetto di lotta obbligatoria.

Il Decreto Ministeriale del 22/11/96 (di seguito indicato DM), decreta che è obbligatoria nel territorio Italiano la lotta al virus della tristezza degli agrumi (di seguito indicato come CTV).

In applicazione di tale Decreto e secondo le modalità stabilite dalla DGR 554 del 20/04/04, l'Osservatorio effettua annualmente il monitoraggio nelle aree agrumicole e nei vivai, per l'individuazione, controllo e lotta al virus CTV, con ispezioni effettuate dagli Ispettori fitosanitari e dai tecnici dell'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (di seguito indicato IAMB) ente convenzionato con la Regione per il monitoraggio, prelievo campioni ed esecuzione delle analisi di laboratorio.

L'attività di monitoraggio dal 2010 al 2012 è stata concentrata soprattutto nelle aree agrumicole della provincia di Taranto, dove dal 2003 sono state individuate delle aree contaminate nei comuni di: Massafra, Palagiano, Castellaneta, Ginosa.

L'art. 4 del DM stabilisce che il Servizio fitosanitario regionale deve dichiarare "Campo contaminato" l'agrumeto o il vivaio, in cui sono state individuate piante infette da CTV e deve dichiarare "area contaminata" l'area di 500 metri attorno al "campo contaminato".

Il DM e la DGR 554/2004, stabiliscono che è fatto divieto a chiunque di prelevare materiale di propagazione di agrumi nelle aree contaminate, sino a quando ripetuti saggi abbiano dato esito negativo per almeno tre anni e l'area contaminata si possa dichiarare decontaminata.

Tutti gli agrumeti commerciali sottoposti a monitoraggio, sono stati riportati nell'allegato B con l'indicazione di dati catastali, agro, n° piante campionate, n° piante risultate infette, estirpazione/non estirpazione.

L'indicazione dei campi contaminati, la delimitazione delle aree contaminate e le relative zone di sicurezza, sono indicate nell'allegato A.

Per quanto sopra richiamato, si propone di:

- di dichiarare "campi contaminati" da CTV, gli agrumeti indicati nell'allegato B, parte integrante del presente atto;
- di dichiarare "aree contaminate" da CTV, le aree di 500 metri attorno ai campi contaminati, indicate

nell'allegato A, parte integrante del presente atto;

- di stabilire che ai sensi del DM e della DGR 554/2004, è fatto divieto a chiunque di prelevare materiale di propagazione di agrumi nelle aree contaminate, sino a quando ripetuti saggi abbiano dato esito negativo per almeno tre anni e "l'area contaminata" si possa dichiarare "decontaminata".

## VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03

### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

### ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R. n. 28/2001 e successive modifiche e integrazioni:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione (e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Servizio Agricoltura, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Responsabile

Dr.ssa Anna Percoco

Il Dirigente dell'Ufficio

Dr. Antonio Guario

Tutto ciò premesso:

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

## DETERMINA

- di approvare e confermare tutto quanto riportato nelle premesse;

- di dichiarare campi contaminati da CTV, gli agrumeti indicati nell'allegato B che è parte integrante del

presente atto;

- di dichiarare aree contaminate le aree di 500 m attorno ai campi contaminati indicate nell'allegato A che è parte integrante del presente atto;
- di stabilire che ai sensi del DM e della DGR 554/2004, è fatto divieto a chiunque di prelevare materiale di propagazione di agrumi nelle aree contaminate, sino a quando ripetuti saggi abbiano dato esito negativo per almeno tre anni e l'area contaminata si possa dichiarare decontaminata;
- di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto di n. 4 facciate, vidimate e timbrate e dagli allegati: A composto da 1 facciata e B composto da 2 facciate, vidimate e timbrate, è redatto in un unico originale che sarà custodito agli atti del Servizio Agricoltura. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa alla Segreteria della Giunta Regionale; una copia all'Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all'ufficio proponente. Non sarà trasmesso all'Area Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente del Servizio Agricoltura  
Dr. Giuseppe D'Onghia